



Strutture Territoriali di Palermo e Caltanissetta

I CONTRATTI DI LAVORO FRAUDOLENTI NELLA FASE GENETICA ED IN QUELLA DI ESECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

In memoria di Rosario Livatino

Agrigento 23 - 24 settembre 2022

Cod. territoriale T22005 - Cod. Dec. (PA) D22271 - D22275 (CL)

HOTEL BAIA DI ULISSE - SAN LEONE – Agrigento

Le estorsioni in busta paga

Silvio Marco Guarriello

Procuratore Aggiunto (Foggia)

L'esperienza concreta evidenzia non di rado le seguenti situazioni:

- il datore di lavoro prospetta al lavoratore che, ove non accetta le condizioni di lavoro proposte, può aversi fra l'altro:
 - - mancata assunzione
 - - licenziamento
 - - mancata corresponsione della retribuzione.

quindi:

- Il lavoratore può indursi ad accettare condizioni di lavoro contrarie a legge e contrattazione collettiva, quali: lavoro in nero, trattamento economico inferiore rispetto a quello pattuito, sottoscrizione di lettere di dimissioni in bianco, rinuncia a godere di congedi per malattia o per infortunio sul lavoro, ecc.
- il datore di lavoro si procura un profitto *-fra questi il vantaggio conseguente alla mancata erogazione delle somme legalmente dovute, anche per oneri contributivi e previdenziali e prestazioni di lavoro straordinario, con pari danno per i suddetti lavoratori-*.

Tali situazioni appartengono alla normale dinamica contrattuale o sono da ritenersi penalmente illecite, in particolare ex art 629 c.p.?

In generale:

-il «mercato del lavoro» pur rimesso alla contrattazione privata è disciplinato da norme, anche inderogabili, che riequilibrano il potere contrattuale tra la posizione 'forte' del datore di lavoro e quella 'debole' del lavoratore subordinato, ciò a tutela della libertà e dignità dei lavoratori (*ART. 36 COST. -Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. -La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. -Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi; inoltre vedasi Artt.23,24,25 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*)

-punto cruciale in tale delicata materia è l'individuazione dei casi in cui la libera contrattazione varca la soglia del consentito e diviene illecita sino ad integrare reato, anche con riferimento a vicende rilevanti a norma dell'art 629 c.p..

Preliminarmente, deve rilevarsi che **l'evoluzione della giurisprudenza** ha ampliato l'ambito del penalmente illecito, (vds fra l'altro SC secondo cui *in nessun caso può essere legittimata e ricondotta "alla normale dinamica di rapporti di lavoro" un'attività minatoria, in danno di lavoratori dipendenti, che approfitti delle difficoltà economiche o della situazione precaria del mercato del lavoro per ottenere il loro consenso a subire condizioni di lavoro deteriori rispetto quelle previste dall'ordinamento giuridico, in attuazione delle garanzie che la Costituzione della Repubblica pone a tutela della libertà, della dignità e dei diritti di chi lavora»* -così in motivazione **Cassazione pen. sez.VI n.32525/2010**)

Le peculiarità del reato di estorsione art 629 c.p. nel rapporto datore di lavoro-lavoratore

Elementi del reato: *violenza o minaccia* al fine di costringere a fare od omettere qualche cosa, profitto *ingiusto* conseguito dall'agente con *danno* alla parte offesa.

La minaccia: Se nel caso di estorsione il concetto di violenza non pone particolare problemi, più complessa è la definizione, soprattutto in questo settore, della 'minaccia' che, per integrare il delitto di estorsione, deve consistere nella prospettazione di un male futuro idoneo a determinare una pressione psicologica o uno stato di condizionamento morale che induce la persona offesa a fare o ad omettere qualche cosa in quanto riterrà il danno conseguente alle condizioni imposte minore rispetto a quello prospettato dal datore di lavoro ove non acconsente alle sue richieste, anche se ciò può avvenire *in forma di consigli, esortazioni o suggerimenti (talora formalmente corretti, ma idonei ad infondere timore nel soggetto passivo, forzandone la volontà)*

Circa la **connotazione della minaccia**, in generale con riferimento a tutti i reati di estorsione, la SC ha affermato che ai fini della configurabilità del reato **sono indifferenti la forma o il modo della minaccia**, potendo questa essere ***manifesta o implicita, palese o larvata, diretta o indiretta, reale o figurata, orale o scritta, determinata o indeterminata, purché comunque idonea***, in relazione alle circostanze concrete, a *incutere timore* ed a *coartare la volontà del soggetto passivo*. La connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità ad integrare l'elemento strutturale del delitto di estorsione vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice dell'agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l'ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive della vittima, vista come persona di normale impressionabilità, a nulla rilevando che si verifichi una effettiva intimidazione del soggetto passivo. (**Cass.Sez. 6, n. 3298 del 26/01/1999 - dep. 12/03/1999, Savian D, Rv. 21294501**).

Tale definizione della minaccia, con riferimento all'estorsione connessa ai rapporti di lavoro, è stata richiamata in motivazione dalla Cass. 2454/2021

Cass. 3724/2022, detta alcuni principi su come valutare: -la minaccia «larvata»; -il «rilievo della libertà di scelta»; -il rilievo del «contesto» e della «particolare debolezza della p.o.»

- **il caso:** -il lavoratore subiva vessazioni; -non gli veniva corrisposta la retribuzione corrispondente alle ore lavorative effettivamente espletate; -il datore di lavoro inviava delle mail nelle quali *dopo avere impartito delle direttive, specifica che "...se qualcuno non è d'accordo è libero di andarsene..."*; secondo la Corte di Appello tali e-mail *non evidenziano un connotato minaccioso in quanto veniva lasciata al lavoratore libertà di scelta non potendo tali espressioni interpretarsi come minaccia di licenziamento, neppure larvata e nella fattispecie, non sono stati acquisiti elementi volti a rappresentare una peculiare condizione di debolezza delle persone offese, per le particolarità del contesto economico e, specificamente, del settore alberghiero sulmonese, nonché dell'ambiente familiare di provenienza».*

A fronte di tale decisione della Corte di Appello, la **S.C. 3724/2022** afferma:

- la minaccia «larvata»** la C.A. per escludere il reato valorizza la circostanza che nelle e-mail non si minaccia direttamente il licenziamento, ma si dice che il lavoratore «è libero di andare via»; secondo la Cassazione tale argomentazione della C.A. è viziata da manifesta illogicità perché non coglie il senso evidente della frase, che pone il lavoratore di fronte all'alternativa o accetta le condizioni di lavoro imposte dal datore di lavoro o perde il lavoro; secondo la SC, inoltre, è indifferente che tale evenienza si possa realizzare per una decisione "volontaria" del lavoratore o a iniziativa del datore di lavoro, in quanto, in ogni caso, ha rilievo penale perché le condizioni di lavoro indicate come alternativa alla perdita del lavoro, sono inique e illegittime. In tal senso anche Cass Sez. 2, Sentenza n. 11107 del 14/02/2017, Rv. 269905 – 01 secondo cui «integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con la **minaccia larvata di licenziamento**, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate».
- la libertà di scelta:** secondo la Cassazione l'argomentazione della C.A. è fallace e viziata perché non considera che la nozione di minaccia implica proprio che sia rimessa alla vittima del reato la scelta della condotta da adottare, nella consapevolezza che ove questa dovesse essere diversa da quella rappresentata e pretesa dal reo, si avrebbe la conseguenza del male ingiusto prospettato.*(da tale caratteristica propria della minaccia discende che l'estorsione è il tipico reato per la cui perpetrazione è richiesta la cooperazione della vittima mediante la coartazione della sua volontà, da ciò discende che la rimessione al soggetto passivo della scelta della condotta da adottare non è considerazione cui poter fare ricorso al fine di escludere la sussistenza della minaccia e -con essa- dell'estorsione)*
- il rilievo del «contesto» e della «particolare debolezza della p.o.»:** a differenza della C.A. -che ritiene che la configurabilità del reato richieda, oltre agli elementi costitutivi propri dell'estorsione, anche l'ulteriore requisito della «particolare condizione soggettiva della persona offesa», indicata in una non meglio specificata "peculiare condizione di debolezza", dovuta al contesto economico di appartenenza e "all'ambiente familiare di provenienza« - la S.C. afferma che tale ulteriore requisito, non è richiesto al fine della configurazione del reato, che si realizza nel momento in cui il datore di lavoro prospetta la perdita del lavoro, approfittando della naturale condizione di prevalenza che veste rispetto al lavoratore subordinato e alla strutturale condizione a lui favorevole della prevalenza dell'offerta sulla domanda di lavoro. Quindi, la condotta descritta ha rilievo penale che non va rinvenuto nelle condizioni economico-ambientali o nelle condizioni personali del lavoratore, ma nel fatto che il datore di lavoro coartò il lavoratore affinché accetti condizioni di lavoro inique e deteriori dietro la minaccia dell'interruzione del rapporto di lavoro, restando indifferente il contesto socio ambientale e familiare in cui tale coartazione viene attuata (**in tal senso vds anche v. Cass. n. 36642/2007**).

Natura del pregiudizio

La SC ha affermato che il patrimonio non è un insieme di beni materiali, ma un insieme di rapporti giuridici attivi e passivi aventi contenuto economico, unificati dalla legge in considerazione dell'appartenenza al medesimo soggetto, per cui qualsiasi situazione possa incidere negativamente sull'assetto economico di un individuo, comprese la delusione di aspettative e chances future di arricchimento o di consolidamento dei propri interessi, è destinata a rientrare nel concetto di danno di cui all'art. 629 c.p.. –vds motivazione Cass. 43769/2013, e anche Cass. sez. 6, 20 giugno 1987, n. 1533, Sorrentino; sez. 2, 31 marzo 2008 n. 16698, Colucci; sez. 2 10 luglio 2008 n. 34500. Quarti-

Cass. Sez. 2, n. 43769 del 12/07/2013 - dep. 25/10/2013, Ventinniglia, Rv. 25730301 Integra il delitto di estorsione la minaccia o la violenza finalizzata ad ottenere la rinuncia alla tutela di un proprio diritto in una controversia di lavoro. (In motivazione, la Corte ha precisato che nella nozione di danno nel reato di estorsione rientra qualsiasi situazione che possa incidere negativamente sull'assetto economico di un soggetto, comprese la delusione di aspettative e "chance" future di arricchimento o di consolidamento di propri interessi)

Cassazione Penale sez. VI, 31 agosto 2010 n. 32525 afferma che «la minaccia, quale elemento costitutivo del delitto di estorsione, non richiede necessariamente che la coartazione avvenga mediante la minaccia di un male irreparabile alle persone o alle cose, tale da non lasciare al soggetto passivo una libertà di scelta, essendo sufficiente la prospettazione di un male che in relazione alle circostanze che l'accompagnano sia tale da far sorgere nella vittima il timore di un concreto pregiudizio» (in tal senso sin da Cass. Sez. 6, n. 15971 del 19/09/1990 - dep. 29/11/1990, MATARAZZO, Rv. 18594401 La minaccia, quale elemento costitutivo del delitto di estorsione, non richiede necessariamente che la coartazione avvenga mediante la prospettazione di un male irreparabile alle persone o alle cose, tale da non lasciare al soggetto passivo una libertà di scelta, essendo sufficiente la prospettazione di un male che in relazione alle circostanze che l'accompagnano sia tale da far sorgere nella vittima il timore di un concreto pregiudizio - nella specie consistente nel rendere difficoltoso il regolare svolgimento dei lavori e la riscossione dei pagamenti).

Cass. Pen., 3 febbraio 2022, n. 3724 «Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con minacce larvate di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alla prestazioni effettuate. » **la stessa nozione di minaccia implica proprio che sia rimessa alla vittima del reato la scelta della condotta** ultima da adottare, ma nella consapevolezza che ove questa dovesse essere diversa da quella rappresentata e pretesa dal soggetto attivo, si avrebbe la conseguenza del male ingiusto prospettato (nel caso, la perdita del posto di lavoro).

Il reato di estorsione non si configura quando il datore di lavoro si limita a non adempire ai propri obblighi retributivi o di altra natura, essendo in ogni caso indispensabile che il titolare dell'impresa coarti il dipendente, nel senso di accettare condizioni di lavoro inique e deteriori dietro la minaccia del licenziamento

Natura del profitto ingiusto

Dalla giurisprudenza della S.C. (vds in particolare Cass. Sez. 2, Sentenza n. 43769 del 2013; Cass. sez. 2 31 marzo 2008 n. 16658, Colucci; Cass. sez. 2, 17 novembre 2005, n. 29563, Calabrese) si rileva che:

- il profitto ingiusto o il vantaggio ingiusto, possono essere di qualsiasi tipo ed avere anche natura non patrimoniale, e l'ingiustizia si ha quando: -il profitto o il vantaggio non si collegano ad un diritto tutelato in modo diretto o indiretto dall'ordinamento, e quindi che non può ritenersi giuridicamente dovuto all'agente (vds anche Cass. 1773/1987); -profitto conseguito mediante strumento antiggiuridico (es. *violenza o minaccia per ottenere l'adempimento di una obbligazione*); -profitto perseguito con mezzi leciti e legali però utilizzati per uno scopo diverso da quello tipico (vds. anche Cass. 36365/2013, Cass. 47896/2014, Cass. 34242/2018); -nell'estorsione patrimoniale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, impedendogli di perseguire i propri interessi economici nel modo e nelle forme ritenute più confacenti ed opportune (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 48461 del 28/11/2013 Ud. (dep. 04/12/2013) Rv. 258168 – 01)
- **Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16733 del 13/04/2010 Ud. (dep. 03/05/2010) Rv. 247037 - 01 - Non** integra il delitto di estorsione né quello di violenza privata la condotta dell'imprenditore che, aggiudicandosi un appalto con la P.A., subordini l'assunzione dei lavoratori licenziati dalla precedente impresa appaltatrice alla condizione che costoro rinuncino ad avanzare nei suoi confronti pretese retributive maturate nel corso del precedente rapporto, solo se egli non risulti obbligato - per disposizione normativa, provvedimento amministrativo o clausola contrattuale - a subentrare nel rapporto di lavoro medesimo con giuridica continuità dello stesso o comunque ad assumere "ex novo" detti lavoratori.

Elemento psicologico

- **Cass.Sez. 6, Sentenza n. 15971 del 19/09/1990 Ud. (dep. 29/11/1990) Rv. 185945 - 01** L'elemento psicologico del delitto di estorsione è costituito dalla volontà e dalla consapevolezza di usare violenza o minaccia al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto. La individuazione dell'elemento psicologico del reato va effettuata esaminando le concrete circostanze in cui l'azione è stata attuata, ossia quel complesso di modalità esecutive dalle quali, con processo logico deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettuale e volitiva dell'agente (vds anche Cass. Sez. 2, **Sentenza n. 18380 del 17/03/2004 Cc. (dep. 21/04/2004) Rv. 229048 - 01**

Estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone art. 393 c.p.

Cass. pen., Sez. Unite, 16 luglio 2020 (dep. 23 ottobre 2020), n. 29541 chiamate a pronunciarsi sulle questioni controverse in giurisprudenza

-se il reato di *esercizio arbitrarie delle proprie ragioni* con violenza alle persone e quello di estorsione di differenzino tra loro in relazione all'elemento oggettivo, in particolare con riferimento al livello di gravità della violenza o della minaccia esercitate, o, invece, in relazione al mero elemento psicologico, e, in tale seconda ipotesi, come debba essere accertato tale elemento;

-se il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni debba essere qualificato come reato proprio esclusivo e, conseguentemente, in quali termini si possa configurare il concorso del terzo non titolare della pretesa giuridicamente tutelabile

hanno pronunciato i seguenti principi di diritto:

- “i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni hanno natura proprio non esclusivo;
- il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie;
- il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti a offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa e ulteriore finalità”.

Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9121 del 19/04/1996 Ud. (dep. 15/10/1996) Rv. 206204 - 01 -In tema di distinzione tra estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni, **deve essere escluso il dolo del delitto di estorsione**, e il fatto va qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, nell'ipotesi in cui l'autore della *violenza o della minaccia abbia agito nella convinzione ragionevole della legittimità della propria pretesa, pur se è illecito il modo scelto dall'agente per realizzarla*. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio, per difetto di motivazione sull'elemento psicologico del reato, la sentenza con la quale il giudice di merito aveva ravvisato il delitto di estorsione nella condotta del datore di lavoro il quale, accertato che la cassiera del bar dal medesimo gestito si era impossessata di una banconota da lire centomila prelevandola dalla cassa, aveva costretto la dipendente a presentare una lettera di dimissioni sotto la minaccia che, in caso contrario, egli avrebbe presentato denuncia penale a suo carico).

Cass.Sez. 2, Sentenza n. 7382 del 18/03/1986 Ud. (dep. 11/07/1986) Rv. 173384 - 01 -Il delitto di estorsione, che è un tipico delitto contro il patrimonio, si distingue dalla violenza privata, che è un reato contro la libertà morale, per il fine specifico di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno. (**nella specie, relativa a ritenuta estorsione**, le persone offese, coartate, vessate, maltrattate e suggestionate, erano state costrette, alle dipendenze dell'imputato, a lavori ingrati per conto di questi, senza ricavarne alcuna retribuzione, salvo il minimo di sostentamento per una mera sopravvivenza). (Conf mass n 166287; Conf mass n 164575; Conf mass n 154922)

Questione controversa: la minaccia nella fase dell'aspettativa all'assunzione (datore di lavoro che prospetta la mancata assunzione ove non si accettano condizioni lavorative contrarie alla legge).

- Cass. Sez. 2, n. 16656/2010:** Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, in presenza di una legittima aspettativa di assunzione, costringa l'aspirante lavoratore ad accettare condizioni di lavoro contrarie alla legge e ai contratti collettivi. (Nella specie la Corte ha ravvisato gli estremi del tentativo di estorsione nella pretesa del datore di lavoro di imporre ad aspiranti lavoratrici, già selezionate in base ai titoli abilitativi posseduti, di rinunciare ad una parte della retribuzione, ancorché figurante in busta paga); **si legge in motivazione** «Con riferimento al caso di specie, non v'è dubbio che gli estremi del reato di estorsione (tentata) siano ravvisabili anche in presenza di una legittima aspettativa all'assunzione, qualora il datore di lavoro pretenda di imporre al lavoratore, preselezionato per l'assunzione, di accettare condizioni di lavoro contrarie alla legge, in quanto il destinatario risulterebbe coartato nella libera determinazione della volontà, trovandosi soggetto all'alternativa di accettare quanto richiesto o di subire il male minacciato.»
- Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 8477 del 20/02/2019 Ud. (dep. 26/02/2019) Rv. 275613 - 01** Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, in presenza di una aspettativa di assunzione, costringa l'aspirante lavoratore ad accettare condizioni di lavoro contrarie alla legge e ai contratti collettivi. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna di un datore di lavoro che, al momento della conclusione del contratto, faceva sottoscrivere al lavoratori moduli di dimissioni "in bianco", per garantirsi futuri illeciti "adempimenti", costituiti dalla consegna di quote parti della retribuzione mensile e del trattamento di fine rapporto). **Si legge in motivazione** La circostanza che il ricorrente al momento dell'assunzione avesse fatto sottoscrivere delle dimissioni in bianco, poi, come indicato dai giudici di merito, appare significativa dello stato di soggezione imposto dal datore di lavoro al lavoratore fin dalla conclusione del contratto di lavoro e proprio al fine di costringerlo a garantirgli così i futuri illeciti "adempimenti" (cioè la consegna di una quota parte della retribuzione mensile del trattamento di fine rapporto) ognuno dei quali, come contestato nel capo di imputazione, costituisce ipotesi autonoma di estorsione.

Difformi

- Cass. Sez. 2, n. 21789 del 04/10/2018 (dep. 2019)** Non integra il reato di estorsione la condotta del datore di lavoro che, al momento dell'assunzione, prospetti agli aspiranti dipendenti l'alternativa tra la rinuncia a parte della retribuzione e la perdita dell'opportunità di lavoro, in quanto, pur sussistendo un ingiusto profitto per il primo, costituito dal conseguimento di prestazioni d'opera sottopagate, non v'è prova che l'ottenimento di un impiego rechi un danno ai lavoratori rispetto alla preesistente situazione di disoccupazione; **in motivazione afferma** : Gli estremi del reato di estorsione...non possono essere riconosciuti nel momento genetico del rapporto di lavoro, bensì soltanto nelle modalità di svolgimento di questo, giacché il diritto al lavoro del cittadino non può essere confuso con il diritto all'assunzione da parte di una specifica ditta" non gravando sul datore di lavoro "alcun obbligo giuridico di assumere le persone offese che, infatti, risultano essersi spontaneamente rivolte alla medesima società chiedendo l'assunzione: se, pertanto, la pretesa della società di subordinare questa ad una rinuncia a parte dello stipendio comportava per la parte atoriale l'ingiusto profitto del conseguimento di prestazione d'opera sottopagata, non risulta la prova del danno ingiusto arrecato al lavoratore al momento dell'assunzione, giacché non vi è prova che il conseguimento di un lavoro, per quanto sottopagato, abbia arrecato.... un danno rispetto alla situazione preesistente di mancanza di lavoro".
- Cass. , Sentenza n. 6620 del 03/12/2021 Cc. (dep. 23/02/2022) Rv. 282903 - 01** Non integra il reato di estorsione la condotta del datore di lavoro che, al momento dell'assunzione, prospetti agli aspiranti dipendenti l'alternativa tra la rinuncia a parte della retribuzione e la perdita dell'opportunità di lavoro, in quanto, pur sussistendo un ingiusto profitto per il primo, costituito dal conseguimento di prestazioni d'opera sottopagate, ciò non significa che l'ottenimento di un impiego rechi un danno ai lavoratori rispetto alla preesistente situazione di disoccupazione. **Si legge in motivazione** Secondo questo Collegio, le ragioni del pertinente precedente orientamento - in consonanza con quelle appena richiamate - consentono di affermare l'insussistenza dell'ipotesi estorsiva formulata a carico del ricorrente con riferimento alla stipula del contratto di lavoro, alle sottese condizioni deteriori anteriormente rappresentate, mancando nella prospettazione del rifiuto di assunzione - ove tali condizioni non fossero state accettate - la connotazione minacciosa richiesta dalla fattispecie incriminatrice ipotizzata dall'accusa, difettando il diritto da parte dell'aspirante lavoratrice a quell'assunzione e, pertanto, il conseguente danno ingiusto.

Concorso con altri reati: estorsione ed autoriciclaggio art 648 ter. l.c.p.

- **Cassazione penale, sez. II, sentenza 07/06/2018 n° 25979** : il datore di lavoro che risponde di estorsione (**art. 629 cod. pen.**) commessa in danno dei lavoratori risponde anche di autoriciclaggio (**art. 648 ter. l. cod. pen.**) se reimmette il denaro illecito nel circuito aziendale. In motivazione:
 - ... Nel caso a giudizio legittimamente i giudici della cautela reale, sulla scorta delle dichiarazioni delle dipendenti, hanno ritenuto l'accettazione di condizioni retributive non corrispondenti al lavoro svolto come frutto delle ricorrenti intimidazioni che prospettavano la perdita del posto di lavoro ovvero trasferimenti in sedi disagiate, di fatto costringendo le lavoratrici a rinunciare a parte del salario. ...La norma di cui all'art. 648 ter. l. c.p. punisce le attività di impiego, sostituzione o trasferimento di beni od altre utilità commesse dallo stesso autore del delitto presupposto che abbiano la caratteristica specifica di essere idonee ad "ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa".
 - Ai fini dell'integrazione dell'illecito è, pertanto, necessario che la condotta sia dotata di particolare capacità dissimulativa, sia cioè idonea a provare che l'autore del delitto presupposto abbia effettivamente voluto attuare un impiego finalizzato ad occultare l'origine illecita del denaro o dei beni oggetto del profitto sicchè rilevano penalmente tutte le condotte di sostituzione che avvengano attraverso la reimmissione nel circuito economico-finanziario ovvero imprenditoriale del denaro o dei beni di provenienza illecita, finalizzate a conseguire un concreto effetto dissimulativo che sostanzia il *quid pluris* che differenzia la condotta di godimento personale, insuscettibile di sanzione, dall'occultamento del profitto illecito, penalmente rilevante.... Infatti, il rastrellamento di liquidità attraverso le condotte estorsive enucleate in incolpazione e, in particolare, per effetto della mancata corresponsione degli anticipi solo formalmente versati in contanti, delle quattordicesime mensilità, del corrispettivo dei permessi non goduti e il successivo utilizzo, secondo le ammissioni dello stesso indagato M.A., per pagare provvigioni o altri benefit aziendali in nero in favore dei venditori della società integra una condotta di reimmissione dei fondi illeciti nel circuito aziendale, concretamente ed efficacemente elusiva dell'identificazione della provenienza delittuosa della provvista.

Estorsione e violenza privata art 610 c.p. (contrasto)

- **Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7382 del 18/03/1986 Ud. (dep. 11/07/1986) Rv. 173384 – 01**-Il delitto di estorsione, che è un tipico delitto contro il patrimonio, si distingue dalla violenza privata, che è un reato contro la libertà morale, per il fine specifico di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno. (nella specie, relativa a ritenuta estorsione, le persone offese, coartate, vessate, maltrattate e suggestionate, erano state costrette, alle dipendenze dell'imputato, a lavori ingrati per conto di questi, senza ricavarne alcuna retribuzione, salvo il minimo di sostentamento per una mera sopravvivenza). (Conf mass n 166287; (Conf mass n 164575; (Conf mass n 154922).
- **Cass.Sez. 5, Sentenza n. 36332 del 30/04/2012 Ud. (dep. 21/09/2012) Rv. 253524 – 01**-Integra il delitto di tentata violenza privata, la condotta del datore di lavoro che convochi la dipendente - rientrata al lavoro dopo un periodo di astensione obbligatoria per maternità - in un locale fatiscente e le prospetti di farla lavorare in un luogo degradato ed in condizioni invivibili nel caso di mancata accettazione delle condizioni imposte dalla società preordinate ad ottenere contro la sua volontà le dimissioni o il prolungamento del periodo di allontanamento dal lavoro mediante l'astensione facoltativa post-partum.
- **Cass.Sez. 5, Sentenza n. 17444 del 15/03/2007 Ud. (dep. 08/05/2007) Rv. 236557 – 01**-Integra il reato di violenza privata la condotta di un imprenditore che costringa alcuni lavoratori a sottoscrivere, al momento della loro assunzione, una lettera di dimissioni per motivi personali, priva di data, con la implicita minaccia di non procedere alla loro assunzione qualora non avessero firmato la lettera in motivazione si legge “...è applicabile il principio per il quale nella fase di perfezionamento di un rapporto contrattuale assume rilevanza penale la minaccia ancorché essa abbia ad oggetto un comportamento omissivo (di non concludere il contratto) non ricollegabile ad un obbligo giuridico di concludere allorquando, formatosi il consenso delle parti sull'oggetto del contratto, o anche in ipotesi di trattative avanzate, si sia determinata nella controparte una legittima aspettativa alla stipula...”
- **Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 9948 del 23/01/2020 Cc. (dep. 12/03/2020) Rv. 279211 – 03**- La minaccia di far valere un diritto nascente da un accordo negoziale integra una condotta penalmente rilevante quando il contratto sul quale si fonda la pretesa non sia diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela ex art. 1322 cod. civ. e l'esercizio del preteso diritto non sia conforme alla finalità prevista dall'ordinamento.(Fattispecie in tema di violenza privata - così qualificata in sede cautelare -, relativa ad accordi stipulati nell'ambito di un corso di formazione per la partecipazione ad un pubblico concorso, in cui il riconoscimento di borse di studio era condizionato all'assunzione di obblighi incidenti nella sfera personale e relazionale delle persone offese).

Estorsione e violenza o minaccia per costringere taluno a commettere un reato art. 611 c.p.

- **Cass.Sez. 2, Sentenza n. 15302 del 26/03/2010 Ud. (dep. 21/04/2010) Rv. 246923 - 01** -Integra il delitto di cui all'art. 611 cod. pen., e non quello di estorsione, la condotta del datore di lavoro che costringa con violenza o minaccia il proprio dipendente ad assumere, come prestanome, la carica di amministratore in una società dedita all'emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Rapporto fra estorsione e caporalato art 603 bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)

L'art 603 bis c.p. si apre con una clausola di sussidiarietà e si applica soltanto ove non sussista un reato più grave, il legislatore si è preoccupato dell'interferenza della fattispecie con quelle limitrofe della riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.), della tratta di persone (art. 601 c.p.) e dell'acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.). Tuttavia, a causa della modifica del 2016, emergono interferenze dell'art 603 bis c.p. anche rispetto a fattispecie con le quali il vecchio reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro non presentava sovrapposizioni.

Infatti, la giurisprudenza, anche recentissima ed indicata sopra, riconde al delitto di estorsione la condotta di colui che, approfittando delle difficoltà economiche e della situazione precaria del mercato del lavoro, costringa i lavoratori mediante minaccia – che, però, può consistere anche nel «paventare larvatamente» la non assunzione, il licenziamento o la mancata corresponsione della retribuzione – ad accettare condizioni di lavoro gravemente contrarie alla normativa giuslavoristica. Si tratta di ipotesi, in particolare quelle di cui al comma 2', che ora potrebbero configurare un utilizzo di manodopera in condizioni di sfruttamento ai sensi del nuovo art. 603-bis c.p. il quale, tuttavia, sarebbe inapplicabile in virtù della clausola di sussidiarietà (*che opererebbe anche rispetto all'ipotesi aggravata dalla violenza o minaccia del secondo comma, di cui all'art 603 bis cp la cui pena è comunque inferiore a quella dell'art. 629 c.p. Che al prima comma prevede la reclusione da cinque a dieci anni e la multa da euro 1.000 a euro 4.000 ed al secondo comma la reclusione da sette a venti anni e la multa da euro 5.000 a euro 15.000).*

Art. 603-bis. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attivita' di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o piu' delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla meta': 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori in eta' non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

- ***reato di illecita imposizione di oneri in capo ai lavoratori: gli artt. 11 e 18, commi 4 e 4-bis, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 puniscono con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno o dell'ammenda da Euro 2.500 a Euro 6.000 la violazione del divieto di imposizione di oneri in capo ai lavoratori per averli avviati ovvero assunti al lavoro (art. 11, d.lgs. cit.). L'ipotesi contravvenzionale si pone a tutela del bene giuridico del patrimonio del singolo lavoratore, è reato commissivo comune, di mera condotta, di pericolo concreto. Il testo della fattispecie di reato si apre con l'enunciazione di una clausola di riserva, per la quale sono “fatte salve le ipotesi di cui all'art. 11, comma 2” (art. 18, commi 4 e 4-bis, d.lgs. n. 276 del 2003), che determina una causa di giustificazione, o per taluna dottrina un limite esegetico della fattispecie, della condotta posta in essere dal soggetto agente.***
- **Tale ipotesi di reato è destinata a non essere applicata laddove la condotta di esigere sia accompagnata dalla violenza o dalla minaccia necessarie e sufficienti ad integrare il reato di estorsione di cui all'art. 629 c.p.,** ovvero nel caso in cui il percepire, se correlato dagli elementi frodatori soggetti ed oggettivi di cui all'art. 640 c.p., configuri il reato di truffa di cui all'articolo medesimo.

Casistica:

Cass. Sez. 2^a Pen. – sentenza 05/1/2022, n. 59 In tema di estorsione deve ritenersi sussistente il reato nel caso in cui il datore di lavoro, nella fase esecutiva del contratto, corrisponda ai lavoratori, sotto minaccia della perdita del posto di lavoro, uno stipendio ridotto rispetto a quanto risultante in busta paga. Il danno dei lavoratori non consiste esclusivamente nella riduzione stipendiale ma anche nelle restituzioni di voci retributive non dovute secondo un meccanismo oneroso economicamente per i lavoratori. L'ingiusto profitto procurato ad altri consiste nel fatto che "i soldi ricevuti in nero servivano per la gestione delle spese della società", ente che, attraverso tale sistema illecito di acquisizione di denaro, si finanziava.

Corte di Cassazione sentenza n. 6006 del 25 gennaio 2018 Il datore di lavoro che obbliga i propri dipendenti a sottoscrivere buste paga "gonfiate" commette il reato di estorsione (art. 629 c.p.).

Cassazione penale sez. II 14 febbraio 2017 n. 11107 Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, in particolare consentendo a sottoscrivere buste paga attestanti il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate.

Cassazione penale sez. II 14 aprile 2016 n. 18727 Integra il reato di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione di debolezza dei dipendenti a causa del difficile contesto occupazionale, anteriormente alla conclusione del contratto e durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, impone al lavoratore di accettare condizioni di lavoro deteriori a fronte della minaccia di mancata assunzione o di licenziamento (nella specie, le condizioni imposte riguardavano, in particolare, la sottoscrizione di una lettera di dimissioni in bianco, la corresponsione di una retribuzione inferiore a quella risultante dalla busta paga, nonché il prolungamento non dichiarato dell'orario di lavoro).

Cassazione penale sez. II 10 ottobre 2014 n. 677 Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, in particolare consentendo a sottoscrivere buste paga attestanti il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate.

Cassazione penale sez. II 27 novembre 2013 n. 50074 Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, per costringere i suoi dipendenti ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate e, più in generale, condizioni di lavoro contrarie alle leggi o ai contratti collettivi, li minacci di licenziamento.

Corte di Cassazione Sez. Seconda penale Sentenza N. 28695 del 04.07.2013 Integra la minaccia costitutiva del delitto di estorsione la prospettazione da parte del datore di lavoro ai dipendenti, in un contesto di grave crisi occupazionale, della perdita del posto di lavoro per il caso in cui non accettino un trattamento economico inferiore a quello risultante dalle buste paga

Cassazione penale sez. II 20 dicembre 2012 n. 3426 Deve ritenersi integrato il delitto di estorsione in presenza della condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione di minorata difesa del lavoratore, lo costringa, con la minaccia anche larvata di licenziamento, ad accettare condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi, per massimizzare il suo profitto attraverso un ingiusto danno patrimoniale al dipendente. In tal caso, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, impedendogli di perseguire i propri interessi economici – nel caso di specie la durata e le modalità della prestazione – nel modo e nelle forme ritenute più confacenti, opportune nel rispetto della legge e dei contratti collettivi di lavoro (nella specie, il datore di lavoro aveva minacciato di licenziamento i propri dipendenti se non avessero aderito alle sue richieste volte ad alterare, durante il viaggio, il cronotachigrafo, attraverso l'apposizione di un magnete nel sensore del cambio, in modo da far rilevare come fermo il mezzo in realtà viaggiante senza però il rispetto delle previste soste di riposo degli autisti).

Cassazione penale sez. II 20 dicembre 2011 n. 4290 Configura il reato di estorsione la condotta del datore di lavoro il quale costringa i propri lavoratori ad accettare la corresponsione di retribuzioni non adeguate al lavoro svolto, dietro esplicita minaccia di un successivo licenziamento (nella specie, la Suprema Corte, confermando la sentenza di merito, ha rilevato gli elementi oggettivi e soggettivi del reato nel comportamento del datore di lavoro il quale, dopo avere corrisposto la retribuzione prevista dal c.c.n.l. di riferimento, ricevendo contestuale sottoscrizione di quietanza di pagamento, costringeva il dipendente – dietro minaccia di licenziamento e prospettando il concreto pericolo della disoccupazione – a restituirgli in contanti una parte della somma).

Corte di Cassazione sentenza 31/8/2010, n. 32525 della VI Sez. penale -risulta riconducibile alla fattispecie dell'estorsione la prospettazione, da parte dell'imprenditore, della perdita del posto di lavoro nel caso in cui i dipendenti non accettino una retribuzione inferiore a quanto indicato nella busta paga; lo stesso vale per l'imposizione di apporre la propria firma su lettere di dimissioni in bianco onde evitare le disposizioni legislative dettate in tema di preavviso al licenziamento.

Cass. Sez. 2, Sentenza n. 656 del 04/11/2009 Ud. (dep. 11/01/2010) Rv. 246046 - 01 -Integra la minaccia costitutiva del delitto di estorsione la prospettazione da parte del datore di lavoro ai dipendenti, in un contesto di grave crisi occupazionale, della perdita del posto di lavoro per il caso in cui non accettino un trattamento economico inferiore a quello risultante dalle buste paga

Cass. n. 36642/2007 - Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato di lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringa i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, e più in generale condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi.

L'estorsione in danno del datore di lavoro:

- **Cass Sez. 2 - , Sentenza n. 27556 del 17/05/2019 Ud. (dep. 20/06/2019) Rv. 276118 - 01** -Si configura il delitto di violenza privata, e non quello di estorsione, nel caso in cui la minaccia posta in essere dall'agente abbia ad oggetto la richiesta di riassunzione presso un cantiere di lavoro dal quale era stato precedentemente licenziato atteso che tale minaccia, pur essendo diretta al conseguimento di un ingiusto profitto, non arreca alcun danno ingiusto alla vittima, che dovrebbe retribuire l'attività lavorativa che si intende effettivamente prestare, ma si limita a comprimerne l'autonomia contrattuale con l'imposizione di una posizione lavorativa regolare. *(In motivazione la Corte ha precisato che la c.d. "domanda di lavoro", anche se posta in essere con modalità intimidatorie, volta allo svolgimento di regolare attività lavorativa si distingue dalla "guardianie" imposte dal crimine organizzato per attuare un concreto controllo del territorio).*
- **Cass.Sez. 2 - , Sentenza n. 12434 del 19/02/2020 Cc. (dep. 17/04/2020) Rv. 278998 - 01** -Nel delitto di estorsione c.d. contrattuale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elemento dell' ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno. *(Fattispecie in cui la Corte ha evidenziato la compromissione dell'autonomia contrattuale della vittima, costretta ad assumere una persona non scelta da lei come "buttafuori" del locale di sua proprietà, senza la possibilità di valutarne le qualità personali, di particolare importanza in ragione della delicatezza delle mansioni).*
- **Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8639 del 20/01/2016 Ud. (dep. 02/03/2016) Rv. 266079 - 01** Integra il reato di estorsione, e non già quello di violenza privata, la condotta consistita nel costringere, mediante violenza o minaccia, un imprenditore ad effettuare un'assunzione non necessaria, sussistendo sia il requisito dell' ingiusto profitto, conseguito dalla persona assunta e connesso ad un'azione intimidatoria, sia quello del danno per la vittima, costretta a versare la relativa retribuzione. *(In applicazione del principio, la S.C. ha annullato con rinvio la decisione d'appello che aveva omesso di motivare in relazione alla "non necessità" dell'assunzione e, di conseguenza, in ordine al suo aver arrecato danno patrimoniale alla persona offesa).*
- **Cass.Sez. 6, Sentenza n. 48461 del 28/11/2013 Ud. (dep. 04/12/2013) Rv. 258168 – 01**-Nell'estorsione patrimoniale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, impedendogli di perseguire i propri interessi economici nel modo e nelle forme ritenute più confacenti ed opportune. *(In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che aveva qualificato come minaccia aggravata invece che come tentata estorsione la richiesta di assunzione di un dipendente attuata con modalità violente e minacciose di tipo mafioso).*